

Avv. GIOVANNI ALBANESE
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Corso Mazzini, 7 – 70018 RUTIGLIANO (Ba) Tel./Fax 080/4038837
Via Londra, 19- 85100- POTENZA
c.f.LBNGNN67H15H643U
P.e.c.: albanese-losito@certmail-cnf.it

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

ATTRAVERSO LA PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DELLA POLIZIA DI STATO CONTENENTE SUNTO DEL RICORSO IN APPELLO CON VISIBILITÀ SUL SITO INTERNET DELL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE E DEL DECRETO PRESIDENZIALE N. 1322/2023 REG. PROV. PRES. EMESSO IN DATA 03 NOVEMBRE 2023 DAL CONSIGLIO DI STATO DI ROMA IN SEDE GIURISDIZIONALE - SEZIONE SECONDA (NR. 08659/2023 REG. RIC.) E PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE AL RICORSO IN APPELLO AVVERSO ALLA SENTENZA EMESSA DAL T.A.R. LAZIO - ROMA – SEZIONE I QUATER N. 5245/2023 (N.REG.RIC. 271/2021) IN FAVORE SIG.NA G. L., NOTIFICATO IN DATA 24 OTTOBRE 2023 ED SCRITTO AL NR. 08659/2023 REG. RIC. C/ MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DI PUBBLICA SICUREZZA.

Ricorre: la sig.na **G. L.**, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Albanese del Foro di Bari (C.F. LBNGNN67H15H643U), ed elettivamente domiciliata presso il seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: albanese-losito@certmail-cnf.it e, in caso di mancato funzionamento, in Roma, presso lo studio Placidi, alla Via Barnaba Tortolini n.30.

Si indica e si chiede di ricevere avvisi e comunicazioni a mezzo fax al nr. **080/4038837** o all'indirizzo p.e.c.: albanese-losito@certmail-cnf.it

- **Appellante** -

Contro: il **MINISTERO DELL'INTERNO** – Dipartimento di Pubblica Sicurezza – in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi, 12.

- **Appellato** -

Contro: il sig. **Giovanni CANALE**

- **Controinteressato** -

Contro: la sig.na **Samiha DHIAB**

- **Controinteressata** -

e nei confronti

- dei candidati e vincitori del concorso oggetto di controversia, di cui al decreto del Ministero dell'Interno N. 333-CON/AG2021/GRAD del 16.11.2021 relativo alla graduatoria di merito dei candidati al concorso pubblico, per esame, a 1650 posti da allievo agente della Polizia di Stato, indetto con decreto N. 333-B/12D.4.20/ del 29 gennaio 2010 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4^ Serie Speciale "Concorsi ed Esami" del 31 gennaio 2020.

- **Controinteressati** -

per la riforma

della sentenza resa *inter partes* dal **Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio** (Sezione Prima Quater), sede di ROMA n. **05245/2023** REG. PROV. COLL. - **9271/2021** REG.RIC. pubblicata il **27/03/2023**, non notificata, che ha respinto la domanda e successivi motivi aggiunti proposti in primo grado dall'appellante, nel procedimento nr. 9271/2021 REG. RIC.

RICORSO IN APPELLO E DEI MOTIVI DELLA SENTENZA APPELLATA

Con ricorso notificato in data 23/09/2021 l'odierna appellante chiedeva al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), sede di ROMA, la nullità e/o annullamento, previa sospensione cautelare collegiale:

a) *del giudizio di non idoneità espresso con verbale del 28.06.2021 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza in relazione al "concorso per l'assunzione di 1650 allievi agenti della Polizia di Stato" - indetto con Decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 29 gennaio 2020 e pubblicato il 31 gennaio 2020 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4^ Serie speciale "Concorsi ed esami"- con il quale la ricorrente è stata dichiarata non idonea per "aver conseguito una media globale inferiore a 12/20" (cfr. all. nr. 1 del ricorso introduttivo);*

b) *del provvedimento, ove già adottato, ma non notificato - del quale la ricorrente ignora gli estremi di data e di numero, nonché di contenuto - di esclusione della stessa dal concorso sopra indicato, posto che il giudizio di inidoneità ivi impugnato, quale giudizio definitivo, è propedeutico all'emanazione del provvedimento di esclusione dal concorso;*

c) *del provvedimento e/o decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del predetto concorso pubblico, ove adottati;*

d) *di ogni ulteriore atto, connesso, collegato, presupposto, consequenziale a quelli sopra impugnati ed in ogni caso lesivo dell'interesse della ricorrente alla corretta valutazione e partecipazione alla suddetta procedura concorsuale, nonché per l'annullamento e/o disapplicazione e/o riverificazione dei requisiti ex D.M. 28 aprile 2005, n. 129 e per il riconoscimento del diritto della ricorrente a partecipare alle ulteriori ed eventuali attività di selezione di cui al concorso citato e/o alla diretta immissione della graduatoria finale e successivo corso di formazione.*

Con successivo ricorso per motivi aggiunti l'odierna appellante chiedeva sempre al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), sede di ROMA, la nullità e/o annullamento, previa sospensione cautelare collegiale:

- *del decreto del Ministero dell'Interno N. 333-CON/AG2021/GRAD del 16.11.2021 relativo alla graduatoria di merito dei candidati al concorso pubblico, per esame, a 1650 posti da allievo agente della Polizia di Stato, indetto con decreto N. 333-B/12D.4.20/ del 29 gennaio 2010 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4^ Serie Speciale "Concorsi ed Esami" del 31 gennaio 2020 (cfr. all. nr. 1 del ricorso per motivi aggiunti).*

* * *

Nel ricorso de quo l'odierna appellante evidenziava, in sintesi, che: con decreto N. 333-B/12D.4.20/ del 29 gennaio 2010 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4^ Serie Speciale "Concorsi ed Esami" del 31 gennaio 2020 veniva pubblicato il bando di concorso per l'assunzione di 1.650 Allievi Agenti della Polizia di Stato (cfr. all. nr. 2 del ricorso introduttivo).

L'appellante, in possesso dei requisiti di accesso, ha partecipato alla suddetta procedura concorsuale superando brillantemente, sia la prova scritta d'esame, che i successivi accertamenti relativi all'efficienza fisica e psicologici (cfr. all. nr. 3 del ricorso introduttivo).

Dopo aver superato le prove *de quibus*, in sede di ulteriori accertamenti sanitari, la commissione medica, **in maniera irragionevole e senza un'adeguata, scrupolosa e logica motivazione, ha dichiarato la ricorrente, non idonea poiché “ha conseguito una media globale inferiore a 12/20”**: il giudizio di non idoneità, ai sensi dell'art. 5 comma 9 del D.M. 28 aprile 2005 m. 129, è propedeutico all'emanazione del provvedimento di esclusione dal concorso in argomento ed è quindi, un provvedimento definitivo autonomamente impugnabile (cfr. all. nr. 1 del ricorso introduttivo).

La dubbia legittimità dei provvedimenti impugnati in prime cure evidenziava una palese violazione di legge, oltre che, mostrava un assoluto eccesso di potere, sotto il profilo sia

motivazionale, che di travisamento ed erronea valutazione dei fatti, soprattutto per l'inattendibilità della valutazione effettuata.

Difatti, l'appellante rivolgendosi all'Azienda Sanitaria Locale di Bari - Dipartimento Salute Mentale - Centro Salute Mentale Area 7 di Putignano otteneva una valutazione diversa, la quale circoscriveva la problematica in esame al giudizio di "emotività" espresso dalla Commissione concorsuale.

Veniva pertanto, introdotto un unico motivo di doglianza, al quale anche in questa sede, ci si riporta integralmente ai relativi contenuti: *"Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della L. 241/90 e art. 5 del" D.M. 28 aprile 2005, n. 129: eccesso di potere sotto il profilo del travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, difetto di motivazione, contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta ed inattendibilità della valutazione effettuata, in contrasto con le risultanze istruttorie".*

All'esito dell'udienza in camera di consiglio tenutasi il 26/10/2021, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), sede di Roma, rigettava la domanda cautelare con una motivazione manifestamente illogica e contraddittoria, non garantendo un'effettiva ed efficace tutela cautelare, così come richiesta dall'odierna appellante.

Pertanto, veniva proposto **appello cautelare**, il quale veniva **accolto** con ordinanza nr. 00475/2022 REG. PROV. CAU. – nr. 00186/2022 REG. RIC. emessa in data 01.02.2022 da codesto Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) - (*cf. all. nr. 2*).

L'Ecc. Collegio, pur nei limiti del proprio sindacato sulla discrezionalità tecnica, valutava la sussistenza del presupposto del *fumus boni iuris*, in relazione al risultato positivo dei test attitudinali e alle generiche indicazioni espresse nel giudizio a seguito del colloquio (*cf. all. nr. 2*).

Vi è più: con deposito documentale del 30.11.2022 (numero atto 2022125102) – sempre nell'ambito del giudizio di primo grado e che si rideposita *ad abundantiam* – veniva anche allegata la **relazione di consulenza tecnica psicodiagnostica nelle forme di perizia giurata, mai sconfessata dalla controparte (*cf. all. nr. 3*)**, con la quale si afferma che la sig.na L. è **"una persona non affetta da patologia psichica e dotata di buona intelligenza e motiva e relative competenze di gestione dell'affettività a livello personale e interpersonale"**.

Di tutto questo, il giudice di prime cure non ha tenuto conto in maniera precisa e puntuale, pronunciando una sentenza del tutto aberrante sia in fatto, che in diritto.

Il T.A.R. per il Lazio sede di Roma ha respinto la domanda e i relativi motivi aggiunti, con la sentenza indicata in epigrafe, che è da ritenersi erronea ed illegittima, per le seguenti logiche motivazioni.

Nel suddetto ricorso, l'appellante ha evidenziato i seguenti:

MOTIVI

Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della L. 241/90 e art. 5 del D.M. 28 aprile 2005, n. 129: eccesso di potere sotto il profilo del travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, difetto di motivazione, contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta ed inattendibilità della valutazione effettuata, in contrasto con le risultanze istruttorie: difetto e omessa motivazione: *errores in iudicando et in procedendo*.

Nel riportarsi punto per punto, parola per parola a tutti gli atti difensivi del giudizio di primo grado ivi compresa la **perizia giurata** depositata, questa difesa evidenzia preliminarmente, come il giudice di primo grado abbia violato la richiesta di integrazione del contraddittorio ritualmente richiesta e non concessa.

Preliminarmente si impugna e contesta il capo 15 della sentenza impugnata, nel quale il giudice di prime cure statuisce che *“Il Collegio – all’esito dell’esame approfondito proprio della fase di merito e alla luce dei principi espressi nelle più recenti pronunce della sezione (cfr. Tar Lazio, I-quater, 28 dicembre 2022, n. 17645) – ritiene che il ricorso sia infondato e non possa essere accolto, sicché può prescindere dall’esaminare sia il profilo di inammissibilità dei motivi aggiunti già prospettato con ordinanza Tar Lazio, I-quater, n. 2598/2022 (da cui discenderebbe l’improcedibilità del ricorso introduttivo), sia la connessa istanza di rimessione in termini per errore scusabile avanzata da parte ricorrente”*.

Questa difesa fin dal principio, ovvero, da quando è stata pubblicata la graduatoria e quindi con il ricorso per motivi aggiuntivi ha volto **istanza ai fini della corretta e completa instaurazione del contraddittorio**.

Con istanza del **14.01.2022** questo difensore chiedeva con la massima urgenza, al Ministero resistente, di conoscere la residenza e l'indirizzo dei controinteressati sopra indicati relativi al concorso indetto con decreto N. 333-B/120.4.20/ del 29 gennaio 2010 del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana 4 - Serie Speciale "Concorsi ed Esami" del 31 gennaio 2020, per l'assunzione di 1.650 Allievi Agenti della Polizia di Stato (cfr. all. nr. 2 dei documenti depositati in data 30.11.2022),

Solo in data **20.01.2022**, il resistente con propria nota prot. nr. 0001571 del 20.01.2022 ha fornito gli indirizzi di residenza dei due candidati *de quibus* (cfr. all. nr. 3 dei documenti depositati in data 30.11.2022).

Vi è da premettere, inoltre, che quando è stato notificato il ricorso introduttivo, la graduatoria finale **non era ancora “atto disponibile”** e pertanto, solo con i successivi motivi aggiunti la stessa è stata oggetto di impugnazione.

La graduatoria finale del concorso, che è stata pubblicata con decreto del Ministero dell'Interno N. 333-CON/AG2021/GRAD del **16.11.2021** (*cf. all. nr. 1 del ricorso per motivi aggiunti*), come noto, doveva essere impugnata entro il termine decadenziale del **15.01.2022** (60 giorni dopo la sua pubblicazione), pertanto questa difesa è stata “costretta”, in assenza di risposta da parte del Ministero dell'Interno in tempo utile, a notificare il predetto ricorso per motivi aggiunti in data 15.01.2022 (ultimo giorno utile), al solo resistente, formulando **comunque richiesta di integrazione del contraddittorio.**

Pertanto, si ritiene preliminarmente che il ricorso sia ammissibile, anche alla luce del fatto che il giudice di prime cure ha valutato anche il merito delle censure.

Ciò posto, si impugnano e contestano anche i capi da 16 a 19 della sentenza impugnata.

La sentenza impugnata nulla motiva in merito a quanto contestato ed evidenziato nel ricorso introduttivo e nei successivi motivi aggiunti.

La commissione *de qua* ha travisato ed erroneamente valutato il profilo medico-psicologico della sig.ra Omiss, basandosi su dei test obsoleti e somministrati in forma ridotta.

I provvedimenti impugnati in prime cure sono affetti da **macroscopici errori**, che evidenziano una manifesta **inattendibilità** della valutazione di non idoneità dell'appellante.

Il Collegio d'appello, già in sede cautelare (che come noto è quella più stringente del giudizio amministrativo) aveva ritenuto ***sussistente sia il presupposto del fumus boni iuris, in relazione al risultato positivo dei test attitudinali e alle generiche indicazioni espresse nel giudizio a seguito del colloquio oltre alla sussistenza del danno grave ed irreparabile derivante dal provvedimento di esclusione dalla procedura selettiva (cf. all. nr. 2).***

Pertanto, appare ragionevole che sia confermata una statuizione in tal senso e che riformi la sentenza impugnata, per la quale nulla, ma proprio nulla viene riferito sulle **generiche indicazioni espresse nel giudizio a seguito del colloquio dell'appellante in sede concorsuale**: sussiste un palese difetto di motivazione.

Stante l'alto numero dei controinteressati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 4° c.p.a., veniva richiesta preliminarmente la notifica per pubblici proclami mediante modalità ritenute opportune, ovvero mediante pubblicazione del sunto del ricorso in appello sul portale dell'amministrazione resistente.

**** *

ESTREMI DEL DECRETO PRESIDENZIALE

Con decreto presidenziale N. **1322/2023 REG. PROV. PRES.** pubblicato il **03 novembre 2023** dal Consiglio di Stato – Roma in sede giurisdizionale – Sezione Seconda nel procedimento iscritto al N. **8659/2023 REG. RIC.**, il Consiglio di Stato adito ha accolto

l'istanza ai fini della corretta e completa instaurazione del contraddittorio del concorso in oggetto indicato, disponendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti che figurano in posizione utile nella graduatoria finale di cui si chiede l'annullamento, autorizzando la notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito internet della Amministrazione resistente, del ricorso in appello della sentenza appellata ed degli estremi del provvedimento *ut supra* indicato.

**** *

Ciò rappresentato, con il presente atto, contenente il ricorso in appello della sentenza appellata e degli estremi del decreto presidenziale, si chiede la notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito web della Polizia di Stato, al fine di voler integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i potenziali controinteressati, ovvero nei confronti di coloro indicati **nell'allegato n. 1.**

Con osservanza

Bari, 09 novembre 2023

Avv. Giovanni Albanese

SEGUE ALL'ALLEGATO NR. 1 – CONTIENE I NOMINATIVI DI TUTTI I CONTROINTERESSATI